

IL RETTORE

- Visto il D.L. 1 ottobre 1973, n.580 convertito con modificazioni nella Legge 30 novembre 1973, n.766, e ss.mm.ii;
- vista la Legge 28 giugno 1977, n. 394, di istituzione presso ciascuna Università o Istituto di istruzione universitaria dei Comitati per lo Sport, ed in particolare l'art.2, lett.c);
- visto il D.M. del 18 settembre 1977, di emanazione del Regolamento per il funzionamento del Comitato per lo Sport Universitario, ed in particolare l'art.2;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 e ss.mm.ii.;
- vista la Legge 11 novembre 1990, n. 341, e ss.mm.ii;
- visto il Regolamento elettorale dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. del 26 gennaio 1993, ed in particolare l'art.1;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 e ss.mm.ii;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- visto il Decreto Rettorale n.4387 del 13 novembre 2018, con il quale sono stati nominati i due rappresentanti degli studenti in seno al Comitato per lo Sport Universitario per il biennio 2018/2020;
- atteso che il prossimo 31 ottobre 2020 scadrà il mandato delle suddette rappresentanze e che pertanto è necessario procedere all'indizione delle elezioni per il biennio 2020/2022;
- visti i provvedimenti emanati sia dal Presidente del Consiglio dei Ministri che dal Presidente della Regione Sicilia relativi ad ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- vista l'attuale situazione emergenziale sanitaria;
- considerato che la situazione attuale non consentirebbe l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni con un'ampia partecipazione al voto degli studenti, poiché condizionata dal perdurare della pandemia da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e la cui previsione di attenuazione non è allo stato rilevabile;
- tenuto conto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con deliberazioni rispettivamente del 27 e 28 ottobre 2020 hanno approvato di fissare le date per le prossime elezioni studentesche il 16 e 17 marzo 2021 e che nelle more i rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali resteranno in carica *in regime di prorogatio* fino alla nomina dei nuovi rappresentanti;
- tenuto conto che i predetti Organi Accademici hanno deliberato, altresì, che, qualora le circostanze legate alla diffusione epidemiologica del COVID 19 non consentano lo svolgimento in presenza delle suddette elezioni, il Rettore valuterà la possibilità di procedere all'espletamento delle procedure di voto su apposita piattaforma telematica;
- vista l'urgenza di procedere all'indizione delle elezioni;
- tutto ciò premesso;

D E C R E T A

ART.1
(votazioni)

Sono indette nei giorni **16 e 17 marzo 2021** le elezioni per la designazione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Comitato per lo Sport Universitario, per il biennio 2020/2022.

Le operazioni elettorali avranno luogo **dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dei giorni 16 e 17 marzo 2021.**

ART.2 (elettorato)

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, alla data di indizione delle elezioni.

ART.3 (elenchi)

L'elenco nominativo di tutti gli elettori, con l'indicazione del corso di studio di appartenenza, viene affisso all'Albo telematico dell'Ateneo, entro **il 15 febbraio 2021.**

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio Elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.

ART.4 (liste e candidature)

La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata presso il competente Ufficio Elettorale (Palazzo Centrale dell'Università) **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 19 febbraio 2021.** Le liste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Il Regolamento elettorale in premessa citato prevede che:

- le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale;
- ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla;
- non è ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza;
- le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno 75 studenti aventi diritto al voto;
- le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autentiche dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso;
- ogni studente può presentare una sola lista;
- le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitaria, laddove esistente;
- sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati;
- ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire ai sensi dell'art.2, lett. c), della L. 28/6/1977, n. 394;
- l'ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;
- le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, entro **l'8 marzo 2021;**

- avverso l'esclusione dalle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista, la quale si pronuncerà nelle 24 ore successive.
- i responsabili di lista devono comunicare all'Ufficio elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista che possono assistere allo scrutinio, nel numero massimo di uno per seggio, **entro le ore 12.00 del 12 marzo 2021**.

Il logo che identifica la lista può essere inoltrato all'Ufficio Elettorale anche a mezzo posta elettronica, **entro e non oltre il 26 febbraio 2021**, all'indirizzo email: aagg@unict.it.

ART.5 (scrutatori)

Per le funzioni di scrutatore tutti gli studenti interessati, aventi elettorato attivo, possono presentare istanza all'Ufficio Elettorale non oltre quindici giorni prima della data delle elezioni e comunque **entro le ore 12.00 del 1 marzo 2021**; con successivo avviso saranno rese note le modalità con cui gli stessi potranno presentare l'istanza di cui sopra.

L'estrazione dei nominativi degli scrutatori (effettivi e supplenti) verrà effettuata dall'Ufficio Elettorale, in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; con successivo avviso saranno resi noti il luogo, la data e l'ora del sorteggio.

ART.6 (operazioni di voto e di scrutinio)

Con successivo provvedimento rettorale saranno rese note le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Qualora le predette operazioni di voto dovessero svolgersi in presenza, saranno resi noti, altresì, il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi elettorali.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno **18 marzo 2021 con inizio alle ore 9.00**.

La votazione comporta l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel numero massimo previsto dal precedente art.1, quando si raggiungono le seguenti percentuali degli aventi diritto al voto:

- 20% fino a 20.000 studenti;
- 15% da 20.000 a 50.000 studenti;
- 10% con oltre 50.000 studenti.

La votazione è valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai predetti quorum; in tal caso il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente, con arrotondamento all'intero inferiore. Resta comunque ferma la presenza di almeno uno studente in seno al Comitato.

ART.7 (attività didattica)

In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere rinviati.

Qualora le operazioni di voto dovessero svolgersi in presenza, saranno, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

ART.8
(commissione elettorale)

Con successivo provvedimento rettorale sarà costituita la Commissione elettorale, composta da tre funzionari dell'amministrazione universitaria, di cui uno è il responsabile dell'ufficio elettorale.

ART.9
(ricorsi)

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla competente Commissione elettorale di cui al precedente articolo art.8.

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati all'Albo *on-line*, sul sito web di Ateneo, all'Ufficio elettorale, che, unitamente alla competente Commissione elettorale, si pronuncia in prima istanza.

Avverso tale decisione è ammesso ricorso, entro 5 giorni, al Senato accademico, il quale si pronuncia in via definitiva.

ART.10
(norme finali)

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia ai Regolamenti elettorali citati nelle premesse.

Il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Ligresti, dell'Area dei rapporti istituzionali e con il territorio, (vligrest@unict.it – ac.arit@unict.it – tel. 095 7307388), al quale gli interessati potranno rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti.

Il presente decreto di indizione è pubblicato all'Albo *on-line* di Ateneo sul sito web dell'Università di Catania.

Catania, 30 OTT, 2020


IL RETTORE
(Prof. Francesco Priolo)


/ca